



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

[REDACTED]	Presidente
[REDACTED]	Consigliere
[REDACTED]	Consigliere
[REDACTED]	Consigliere
[REDACTED]	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti al n. **57686** promossi da
REGIO Vincenzo Giuseppe Antonio (cf: RGE VCN 52C21 I639B),
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Capogreco e dall'avv.
Giuseppe Pitaro con domicilio eletto presso lo studio legale del dott.
Maurizio De Filippo, sito in Roma, via Corridoni n. 3 (PEC:
giuseppe.pitaro@avvocraticatanzaro.legalmail.it);

[REDACTED] (cf: [REDACTED])

rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il
cui studio, sito in Roma, [REDACTED], ha eletto domicilio

[REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e
difesa dall'avv. [REDACTED] del foro di Catanzaro, presso il cui

studio, sito in Catanzaro, [REDACTED] ha
 eletto domicilio [REDACTED];
 [REDACTED], rappresentato e
 difeso dall'avv. [REDACTED], presso il cui
 studio sito in Catanzaro, [REDACTED] ha eletto domicilio ([REDACTED]
 [REDACTED];
 [REDACTED] [REDACTED],
 rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] presso il cui
 studio sito in Cosenza, [REDACTED] ha eletto
 domicilio [REDACTED]

contro

Procura Generale della Corte dei Conti

per l'annullamento

della sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la
 Calabria – numero 374/2020, depositata in data 26 ottobre 2020,
 notificata agli appellanti in data 2 novembre 2020.

Esaminati l'atto di appello, gli atti ed i documenti tutti del fascicolo di
 causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2023, con l'assistenza del
 Segretario dr.ssa [REDACTED], il relatore [REDACTED] gli avv.ti
 Pitaro, [REDACTED] su delega dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] su
 delega dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] su delega
 dell'avv. [REDACTED] nonché il rappresentante della Procura generale
 nella persona del Vice Procuratore generale, dott.ssa [REDACTED]
 [REDACTED]

Ritenuto in

FATTO

L'appellata sentenza ha condannato alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro per l'illecita convalida dell'immatricolazione di numerose autovetture – 1840 veicoli, provenienti da altri Stati dell'Unione Europea effettuate dall'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro tra il 6 ottobre 2009 ed il 24 ottobre 2017 – assoggettate indebitamente al regime “del margine” di cui all'art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995 (convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85), ovvero a quello “dei beni strumentali” (di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”), in carenza dei presupposti, con conseguente mancata o minore imposizione dell'IVA. I dipendenti dell'Agenzia delle Entrate coinvolti sono stati condannati:

- 1) [REDACTED] al pagamento di euro: 3.198.511,29;
- 2) [REDACTED] al pagamento di euro: 403.433,66;
- 3) [REDACTED] al pagamento di euro: 188.126,38;
- 4) [REDACTED] al pagamento di euro: 881.978,69;
- 5) REGIO Vincenzo Giuseppe Antonio al pagamento di euro: 587.628,98.

Avverso la sentenza di condanna hanno proposto appello

A) il sig. Regio (Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro) per:

- 1) erroneità della decisione per non aver colto il ruolo esclusivo

dell'Ufficio Territoriale nel controllo di primo livello/tecnico sulle operazioni di "sblocco" delle immatricolazioni delle autovetture acquistate in altri Stati UE;

2) erroneità della sentenza attesa l'assoluta buona fede e la carenza di dolo e/o colpa grave in capo al dottor REGIO. Competenza del controllo di secondo livello spettante alla Direzione Regionale. Errata interpretazione e violazione della circolare 52/E/2008;

3) erroneità della sentenza per carenza di un nesso causale tra la condotta del direttore provinciale ed il danno erariale;

4) erroneità della sentenza per contrasto con altra decisione della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria;

5) illogicità della sentenza - disparità di trattamento - erroneità nella qualificazione della responsabilità tecnica/manageriale;

6) illogicità - errata interpretazione di legge di regolamento della sentenza impugnata - violazione dell'art. 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

7) erronea ed irragionevole quantificazione del danno.

B) i sig.ri  (funzionario dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Soverato);  (funzionario responsabile sportello dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Soverato e, nell'anno 2011, anche di quelli di Borgia, Chiaravalle Centrale e Squillace);  (coordinatore del Front-office dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro), per:

1) error in iudicando - erroneità della sentenza appellata per violazione dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

dell'art. 57 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1, commi 130 e 132 della legge 208/2015, con riguardo alla sussistenza delle condizioni dell'azione contabile, sostenendo l'improcedibilità della domanda per inattualità del danno erariale;

2) error in iudicando - erroneità della sentenza appellata per violazione dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riguardo all'imputazione della condotta agli appellanti a titolo di colpa grave;

3) i sig.ri [REDACTED]: error in iudicando - erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto al dipendente le medesime esimenti che hanno determinato l'archiviazione della posizione della dott.ssa [REDACTED];

4) error in iudicando - erroneità della sentenza appellata in punto di quantificazione della quota di danno erariale imputata a ciascun dipendente; in particolare il [REDACTED] ha eccepito la violazione dell'articolo 18 del CCNI, riguardo ai compiti effettivamente spettanti al Coordinatore del front-office e l'erronea imputazione, in aggiunta alla sua quota di danno, del 20% del danno complessivo equivalente al totale dell'IVA evasa;

5) error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 2, R.D.1214/1934 e dell'art. 83, comma 1, del R.D. 2440/1923 - erroneità della sentenza per la mancata applicazione del potere riduttivo dell'addebito (richiesto l'esercizio del potere riduttivo da parte di tutti gli appellanti);

6) l'appellante [REDACTED], inoltre, ha censurato la sentenza per

non aver accolto in primo grado l'eccezione di inammissibilità/inesistenza della citazione per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 88 del Codice della giustizia contabile (approvato con il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nel prosieguo anche "CGC");

C) il sig. [REDACTED] (Direttore dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro) per:

- a) improcedibilità della domanda per inattualità del danno erariale;
- b) insussistenza della propria responsabilità connotata da colpa grave, con responsabilità esclusiva per le condotte dannose del [REDACTED] nonché degli organi superiori,
- c) sussistenza dei presupposti per la *compensatio lucri cum damno*;
- d) richiesta di esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza delle censure e la conseguente conferma della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza le parti presenti hanno confermato le richieste e le conclusioni riportate negli atti scritti.

Rilevato in

DIRITTO

- 1) Si dispone la riunione degli appelli, in quanto tutti proposti contro la medesima sentenza.
- 2) Il Collegio ritiene di esaminare per prima la posizione del sig. Regio, facendo applicazione, nell'ordine di esame delle questioni, del criterio della ragione più liquida, palesandosi come fondato il motivo

di censura con cui si fa valere la mancanza di responsabilità del sig. Regio.

Il giudice di prime cure ha condannato l'allora Direttore dell'Agenzia dell'Entrate della Provincia di Catanzaro in quanto non avrebbe *"individuato gli opportuni meccanismi di controllo in grado di garantirgli il presidio dei rischi connessi ai processi che si svolgono nella direzione provinciale"*.

La sentenza ritiene sussistente in capo al Regio *"la colpa nella forma più grave prevista dalla vigente disciplina della responsabilità amministrativa"*.

Le responsabilità che incombono sulla figura dirigenziale sono sostanzialmente di natura manageriale. Il Dott. Regio ha avuto fin dal 30/11/2011 manifesta e puntuale evidenza della commissione di illeciti nell'ambito della Direzione Provinciale, tanto da indurlo alla sottoscrizione e trasmissione di una denuncia di reato ex art. 331 c.p.c. alla competente Procura della Repubblica proprio per frode IVA a margine nei riguardi di una delle ditte coinvolte nel caso di specie che ha tuttavia indisturbatamente continuato (insieme ad altre) a perpetrare illeciti fino al 2014. Il Direttore Provinciale non ha esercitato i poteri gestionali propri delle sue funzioni, né ha assicurato un sistema di controllo idoneo alla rilevazione di illeciti della tipologia denunciata perpetuatisi con dimensioni quantitative che non avrebbero dovuto sfuggire ad un'adeguata gestione manageriale dell'Ufficio. Sostanziale inerzia gestionale che si è peraltro protratta anche dopo che alla Direzione Provinciale di Catanzaro era giunta la già richiamata segnalazione n. 22450 del 23/05/2013 da parte della Direzione Regionale Veneto, nonché la segnalazione della Direzione regionale del 29/10/2013".

Il Collegio rileva che il giudice di primo grado, nel decretare la responsabilità del Regio, non ha considerato una circostanza di segno contrario che risulta dirimente.

Il Sig. Regio è stato infatti investito, quale Direttore Provinciale, dei controlli di secondo livello sulle strutture dipendenti dalla Direzione Provinciale solamente in data 27 marzo 2014. Tale circostanza è comprovata dalla documentazione versata in atti e certificata dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'atto di archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del sig. Regio.

Considerato che le funzioni di controllo, il cui omesso esercizio è posto a fondamento della sua responsabilità per colpa grave, sono state assunte dal Regio successivamente ai fatti illeciti causativi del danno erariale oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene fondato il motivo di appello con cui si censura la sentenza di condanna per insussistenza di responsabilità dell'allora Direttore Provinciale.

Non può certo muoversi un addebito consistente nell'omesso esercizio di poteri di controllo da parte di un soggetto che, di quei poteri, in quel frangente temporale, era privo.

E' del resto confermativo di una mancanza di responsabilità anche il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare avviato dall'Agenzia delle Entrate, che aveva contestato al Direttore Provinciale le illegittime immatricolazioni di autovetture dall'estero.

L'Agenzia delle Entrate - in seguito ad attività istruttoria compiuta - con il provvedimento di archiviazione ha affermato che l'attività del

Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro *"era essenzialmente volta al controllo del budget, anche in considerazione delle gravi carenze di personale della Direzione Provinciale di Catanzaro"*.

Mentre *"l'attività oggetto di contestazione era di competenza del Direttore Territoriale e comunque non poteva rientrare tra quelle che richiedevano un suo coinvolgimento diretto per le scarse criticità da esse derivanti"*.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi archiviato la posizione del Dott. Regio per non avere avuto nessuna responsabilità in ordine ai fatti contestati, ed ha invece ritenuto responsabile il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Catanzaro, responsabile, quest'ultimo, di non avere attivato nessun controllo interno sull'Ufficio di sua competenza.

L'affermazione di responsabilità del sig. Regio per omessa esercizio di funzioni di controllo, in assenza di tali funzioni, equivarrebbe ad una affermazione di responsabilità da mera posizione: una forma di responsabilità di garanzia, senza né colpa, né nesso di causalità.

Ma la responsabilità amministrativa del dipendente pubblico non è una forma di responsabilità da posizione. Essa presuppone l'imputabilità del danno erariale al suo autore, sia sotto il profilo soggettivo (dolo o colpa grave), sia sotto quello oggettivo (nesso di causalità).

Nella fattispecie, per la circostanza dirimente sopra esposta, non si ravvede la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

3) Procedendo nell'analisi degli appelli formulati dagli altri soggetti, e seguendo l'ordine logico giuridico di esame delle questioni, il

Collegio ritiene infondata la censura, formulata dal [REDACTED] di inammissibilità/inesistenza della citazione per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 88 c.g.c..

Al riguardo, il giudice di primo grado ha già correttamente rilevato che la relazione di notifica depositata digitalmente contiene anche il decreto di fissazione udienza ex art. 88 c.g.c..

Lo stesso giudice ha poi correttamente evidenziato che il sig. [REDACTED] ha altresì ricevuto regolare notifica (in data 27/4/2020, nelle mani della consorte convivente) del decreto di rinvio della prima udienza ex art. 92 c.g.c..

Ed è altrettanto corretta la considerazione del giudice di primo grado secondo cui l'ipotetico denunciato vizio di notifica dovrebbe comunque ritenersi sanato in ragione dell'intervenuta costituzione dell'allora convenuto.

4) E' parimenti infondata la censura, proposta dai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] con cui si fa valere l'erroneità della sentenza appellata per violazione dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'art. 57 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1, commi 130 e 132 della legge 208/2015, con riguardo alla sussistenza delle condizioni dell'azione contabile, sostenendo l'improcedibilità della domanda per inattualità del danno erariale.

Gli appellanti lamentano che la sentenza non ha considerato la non definitività del danno erariale, data la persistente possibilità, anche alla luce del raddoppio dei termini per l'accertamento, di recuperare da parte dell'Erario le somme non versate.

Le censura si basa su un assunto erroneo, che costituisce un equivoco concettuale.

I requisiti necessari per configurare un danno erariale risarcibile sono la certezza, l'effettività e l'attualità del danno.

Il primo requisito - la certezza del danno - può ritenersi integrato quando il pregiudizio risulta incontestabile nella sua realtà materiale.

In base a tale requisito, non sono risarcibili danni o circostanze ipotetiche.

Il requisito dell'effettività costituisce applicazione del principio di non coincidenza tra illiceità e dannosità: non ogni comportamento illecito è perciò solo dannoso. Non è risarcibile la mera inosservanza di legge, ma solo il pregiudizio che da tale inosservanza sia effettivamente derivato (c.d. danno conseguenza).

Il requisito dell'attualità impone che il danno sia risarcibile quando si concretizzi in un fatto che determina un pregiudizio immanente, e non potenziale o futuro, alla sfera giuridico-patrimoniale della pubblica amministrazione.

L'attualità del danno è concetto diverso da quello di definitività. Non ogni lesione attuale è per ciò solo e per ciò stesso definitiva. In altri termini, il danno può essere attuale, ma non definitivo.

L'omesso accertamento IVA conseguente all'attività illecita, non consentendo il sorgere dell'obbligazione tributaria, determina un minore introito dell'imposta.

Una mancata entrata al patrimonio erariale cagionata da una condotta illecita rappresenta già di per sé un danno concreto, effettivo

e attuale, anche se non definitivo, nel senso che il diritto di credito non riscosso a causa del fatto antiggiuridico non è ancora prescritto e, dunque, è in ipotesi ancora recuperabile.

Ma la potenziale recuperabilità della somma dovuta all'erario esclude sì la definitività del danno, ma non l'attualità del danno medesimo.

L'azione della Procura erariale è anzi volta proprio ad evitare che il danno rimanga definitivamente a carico dell'erario. La funzione del risarcimento del danno è quella di reagire al fatto illecito dannoso, allo scopo di ripristinare lo status quo ante, cioè di riportare l'amministrazione danneggiata nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato il fatto illecito: è il principio di indifferenza che, nell'analisi economica del diritto, governa il sistema della risarcibilità del danno nella prospettiva vittimologica.

Nella fattispecie, l'azione risarcitoria promossa dalla Procura è in grado di assolvere esattamente la propria funzione ripristinatoria-restitutoria, consentendo all'erario di recuperare la somma che quest'ultimo avrebbe incassato ove non si fosse verificato il fatto illecito.

Di ciò ne sono riprova gli esiti dell'attività istruttoria svolta da questo Giudice. Dalla documentazione prodotta dalla Procura in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 1 del 2023 adottata nel presente giudizio è risultato che l'IVA ad oggi riscossa per effetto dell'attività di recupero ammonta a poche centinaia di euro (€ 658,75). Ciò non fa altro che confermare ulteriormente la certezza, l'effettività e l'attualità del danno.

L'attualità del danno cagionato all'amministrazione finanziaria rende irrilevanti le ulteriori censure formulate al riguardo dagli appellanti, che risultano ad ogni modo infondate.

Con specifico riferimento all'istituto della decadenza dal potere accertativo in materia di IVA, viene in rilievo il disposto dell'art. 57 ("termini per gli accertamenti") del DPR n. 633/1972, che, nel testo vigente sino al giorno 1-9-2015, prevedeva: *"Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.*

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione".

Questa disciplina è stata successivamente modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in vigore dal 1° gennaio 2016) che, all'art. 1, commi 130 e 132, ha rideterminato i suddetti termini a pena di decadenza del potere accertativo ("entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione", ovvero, in caso di omessa dichiarazione, "entro il 31 dicembre del

settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”; inoltre, non è stato più previsto il c.d. raddoppio dei termini in caso di obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati ex lege n. 74/2000) e, nel contempo, ha previsto una disciplina intertemporale, secondo cui detti nuovi termini “si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo”.

Come puntualmente chiarito dal giudice di primo grado e come correttamente evidenziato dalla Procura generale nei propri scritti, poiché i soggetti che hanno realizzato le operazioni fraudolente in discorso sono qualificabili come società “cartiere” o “missing

traders”, costoro non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione IVA.

Del resto, l’art. 1, comma 132, della legge 208/2015 condiziona espressamente l'ultrattività dell'abrogato raddoppio dei termini alla necessità che la denuncia sia presentata o trasmessa, dall’Amministrazione finanziaria, compresa la Guardia di finanza, entro la ordinaria scadenza dei termini accertativi.

Il Collegio di primo grado ha quindi correttamente ritenuto che – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – il termine di decadenza dall’azione accertatrice dell’Ufficio in materia di IVA evasa fosse quello “quinquennale”.

5) E’ infondata anche la censura, proposta dai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] con cui si fa valere l’erroneità della sentenza appellata per violazione dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riguardo all’imputazione della condotta agli appellanti a titolo di colpa grave.

Dall’indagine conoscitiva svolta della Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell’Agenzia delle Entrate (relazione 14-8-2014, prot. n. 14413) e dalla successiva analisi a tappeto svolta dalla Direzione regionale su 1840 fascicoli, nonché dall'ulteriore attività investigativa svolta dall'Agenzia delle Entrate su sollecitazione della Procura regionale (nota della Direzione Centrale Audit, Area Nord-Est, a firma degli audit manager Ciambellotti e Canton del 21-12-2017, prot. 0300670 e la relazione 9-5-2018, prot. 7711 del Team di Audit) è emerso che il [REDACTED] all’epoca dei fatti addetti agli

sportelli degli Uffici Territoriali di Catanzaro e Soverato, sono coloro che hanno materialmente “sbloccato” le immatricolazioni delle autovetture provenienti da altri stati UE senza accertare il corretto assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti IVA, pur in mancanza dei requisiti per fruire del regime dell’IVA “a margine”,

La posizione del  risulta peraltro aggravata dall’essere egli stato nominato, sin dal 2008 Coordinatore del Front-office e dall’essere stato, come risulta dalle indagini svolte, un punto di riferimento fondamentale in materia di sblocco delle immatricolazioni che avrebbero dovuto essere effettuate con le procedure precisamente indicate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2008, n. 14/E, non applicate, invece, nell’Ufficio Territoriale di Catanzaro e di Soverato.

Si è trattato di una ripetuta e continuativa violazione degli obblighi di servizio relativi alle procedure in questione, che peraltro richiedevano essenzialmente riscontri di carattere formale e documentale, puntualmente enumerati nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate, tutte pubblicate sul sito internet istituzionale e segnalate ai dipendenti attraverso i canali di comunicazione interna e, come tali, obiettivamente conoscibili dagli interessati.

Ha consistenza di particolare gravità anche la colpa dell’allora direttore dell’ufficio territoriale di Catanzaro.

Il Furfaro, infatti in base a quando disposto dagli atti organizzativi dell'Agenzia, nella qualità di Direttore dell'Ufficio territoriale, era

gravato dalla complessiva responsabilità tecnica dell'ufficio, comprese le attività di monitoraggio sull'andamento ai fini della rilevazione di criticità.

Il controllo ed il monitoraggio sulle attività svolte presso l'Ufficio Territoriale, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, spettavano innanzitutto al Direttore dell'ufficio territoriale medesimo, il quale era ed è tenuto all'assegnazione ed al controllo del processo lavorativo e anche alla rilevazione di eventuali problematiche, valutando eventuali esigenze formative e la necessità di possibili azioni migliorative del processo.

Dall'istruttoria complessivamente svolta e agli atti del presente giudizio è emerso che il [REDACTED] non ha mai dato alcuna istruzione operativa relativa alla procedura in esame e non ha mai acquisito un campione delle procedure per una verifica documentale.

Denota un particolare livello di gravità della colpa, poi, il fatto che l'omessa attività di controllo si sia protratta nonostante la denuncia di reato del 30/11/2011, sottoscritta dal Direttore provinciale di Catanzaro e da due funzionari dell'ufficio controlli sempre di Catanzaro.

Così come è sintomatico di elevata gravità della colpa la circostanza che, a seguito della segnalazione della Direzione Regionale del Veneto del 2013, il Furfaro si sia limitato a chiedere spiegazioni al [REDACTED] e, a seguito delle rassicurazioni di questi, non abbia effettuato nessuna attività di verifica.

Quanto alla posizione della [REDACTED], l'elemento soggettivo della

responsabilità della consiste invece nell'aver affidato con grave imprudenza le proprie credenziali al collega [REDACTED], omettendo i necessari riscontri formali/documentali: la stessa ha posto in essere una grossolana violazione delle minimali cautele necessarie ad assicurare l'ineludibile identità soggettiva tra chi accede a sistemi informativi pubblici riservati e chi concretamente gestisce le lavorazioni delle pratiche fiscali.

In sintesi, tutte le diverse censure avanzate dagli appellanti in ordine all'elemento soggettivo sono infondate.

6) Riguardo alla censura, formulata da [REDACTED] circa l'erroneità della sentenza per non aver questa escluso la responsabilità degli appellanti analogamente alla dott.ssa [REDACTED], il Collegio osserva al riguardo che la posizione sostanziale degli appellanti [REDACTED] non è assimilabile a quella degli ulteriori dipendenti dello sportello per i quali, invece, è stato adottato un provvedimento di archiviazione.

Come correttamente evidenziato dalla Procura, l'archiviazione della posizione della [REDACTED] si è basata sulla considerazione della sua provvisoria assegnazione al servizio, sulla sua mancanza di formazione preliminare e sulla mancanza di collaborazione da parte degli altri funzionari più esperti, oltre che dell'essere ella stata destinataria di informazioni errate. Si tratta di circostanze che hanno cioè portato a escludere la responsabilità della [REDACTED], ma che hanno anche riguardato esclusivamente la sua persona, e non quella del [REDACTED]

7) Riguardo poi alla dedotta erroneità della sentenza in relazione alla determinazione del danno erariale e alla mancata compensatio lucri cum damno, il Collegio, riguardo a quest'ultimo profilo, osserva che l'appellante si è limitato ad affermare l'utilitas, senza fornire alcuna prova o elemento indiziario di essa.

Né il Collegio riesce a individuare, in una vicenda come quella oggetto del presente giudizio, una anche solo potenziale o astratta utilità per l'amministrazione derivante dall'attività svolta dall'appellante.

Il Collegio, quanto alla determinazione del danno, non riscontra alcun vizio nel procedimento di quantificazione complessiva e di ripartizione delle singole poste.

Il danno è stato peraltro quantificato dal giudice di primo grado in misura ridotta al 50% rispetto a quello derivante dal complesso delle pratiche direttamente trattate da ciascun funzionario.

Una parte ulteriore di responsabilità pari al 20% del danno cagionato dai singoli funzionari è stato correttamente imputato dal giudice al  in ragione della funzione e del ruolo ricoperto (coordinatore del front-office) e della particolare gravità della colpa.

8) Gli elementi da ultimo menzionati, cioè il ruolo ricoperto e l'elevata gravità della colpa inducono il Collegio a rigettare il motivo di appello del  relativo al mancato esercizio del potere riduttivo.

Il Collegio ritiene invece di accogliere tale motivo di appello con riguardo al  proprio in considerazione

della funzione ricoperta all'interno dell'organizzazione, del ruolo svolto nell'ambito della vicenda illecita e del livello di gravità della colpa in rapporto alla posizione degli altri corresponsabili. Nell'esercizio del potere riduttivo, il Collegio ritiene di ridurre la condanna del sig. [REDACTED] ad euro 280.000 e della sig.ra [REDACTED] ad euro 130.000.

9) In conclusione:

- l'appello del sig. Regio è accolto e le spese sono liquidate secondo la soccombenza in euro 7.000 per entrambi i gradi di giudizio.
- l'appello del sig. [REDACTED] e del sig. [REDACTED] e le spese di giudizio, determinate in euro 288,00, sono poste a loro carico
- l'appello del sig. [REDACTED] e della sig.ra [REDACTED] è accolto parzialmente, nei sensi di cui al punto 8), con conseguente compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- accoglie, nei sensi di cui in motivazione l'appello, del sig. Vincenzo Giuseppe Antonio Regio e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, lo assolve da ogni addebito. Spese come in motivazione
- rigetta l'appello del sig. [REDACTED] e del sig. [REDACTED] confermando con riguardo alla loro posizione la sentenza di primo grado. Spese come in motivazione
- accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, l'appello del

sig. [REDACTED] e della sig.ra [REDACTED] e, in parziale riforma della sentenza appellata, riduce la condanna del sig. [REDACTED] [REDACTED] ad euro 280.000 e la condanna della sig.ra [REDACTED] ad euro 130.000, fermi gli accessori come disposti dalla sentenza appellata. Spese come in motivazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.

IL RELATORE

[REDACTED]

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 03/10/2023

Il Dirigente

f.to digitalmente